



Scuola Secondaria Primo Grado Statale "G. A. CESAREO"

Via G. Paratore, 36 - 90124 PALERMO

Cod. fisc. 80015200829 - Codice uff. Servizio: 446 - CU: UFLOC6 - Tel. 091/444700

e-mail: pamm00700n@istruzione.it - pamm00700n@pec.istruzione.it

sito internet: www.scuolasecondariaprimogradocesareo.gov.it

Scuola Sec. I grado "G.A.CESAREO"

Prot. 0002035 del 16/03/2018

02-09 [Uscita]

IPOSTESI

CONTRATTO INTEGRATIVO

D'ISTITUTO

Anno Scolastico

2017-2018

[Handwritten signatures]

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale "G.A. CESAREO" di Palermo, di seguito denominato Istituto.
2. Gli effetti decorrono dalla data d'inizio del presente anno scolastico ed hanno validità per un anno sino al 31 agosto, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto integrativo d'istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente contratto integrativo d'Istituto, relativamente alla sola parte normativa, conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto integrativo d'Istituto. Resta, comunque, salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto entro tre mesi dalla scadenza da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore in quanto prorogato automaticamente, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 297/1994, dal D. Lgs. n. 165/2001, dal D. Lgs. n. 141/2011 e dalla Legge n. 300/1970. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
6. Il presente contratto verte sulle seguenti materie previste dall'art. 6, comma 2, del CCNL 29 novembre 2007, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 150/2009 e nel successivo Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n.135:
 - a. *criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000 (art. 6, comma 2, lettera j);*
 - b. *attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6, comma 2, lettera k);*
 - d. *criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. lgs. n. 165/2001, al personale docente ed A.T.A., compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, comma 2, lettera l);*

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione del presente contratto, su richiesta di uno o più firmatari dello stesso, le parti si incontrano entro 5 giorni per interpretare la parte del contratto in discussione.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro venti giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art.3 - Durata e vigenza contrattuale

Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non sia disdetto entro tre mesi dalla scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal contratto successivo. Sarà, in ogni caso, rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal fondo dell'Istituzione scolastica.

Art. 4 - Materie Aggiuntive e nuove competenze

Eventuali future materie e competenze contrattuali delegate successivamente alla contrattazione integrativa d'istituto, diverse da quelle riportate nel seguente articolato, che richiedano specifiche regolamentazioni, potranno essere individuate su istanza di ciascuna delle parti in successivi momenti di verifica e, previo accordo, formeranno parte integrante del presente accordo.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI

Art. 5 - Premessa

Le relazioni sindacali sono improntate al rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente scolastico, delle R.S.U., delle OO.SS. e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce, pertanto, impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.



3 di 30



Art. 6 - Modelli relazionali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
 - a) *informazione;*
 - b) *contrattazione integrativa d'istituto;*
 - c) *esame congiunto;*
 - d) *conciliazione*
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 7 - Strumenti

1. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
 - a) *informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;*
 - b) *esame congiunto: attraverso accordi e/o intese;*
 - c) *contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009;*
 - d) *conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie*

Art. 8 - Informazione

1. L'informazione si propone di basare i comportamenti delle parti sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli.
2. Il Dirigente fornisce informazioni alla RSU e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, in materia di ambiente di lavoro, in materia di organizzazione degli uffici e di misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, in materia di costituzione dei fondi per i trattamenti accessori che saranno gestiti in sede di contrattazione integrativa.



3. Il Dirigente è tenuto a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie previste dall'articolo 6, comma 2, del CCNL 2006/09:

- ✓ *proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola (lettera a);*
- ✓ *piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale (lettera b);*
- ✓ *criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali (lettera c);*
- ✓ *criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (lettera d);*
- ✓ *utilizzo dei servizi sociali (lettera e);*
- ✓ *criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni (lettera f)*
- ✓ *tutte le materie oggetto di contrattazione (lettera g);*
- ✓ *modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo (lettera h);*
- ✓ *criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani (lettera i);*
- ✓ *criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto (lettera m).*

5. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:

- 1) *nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;*
- 2) *verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle Risorse;*
- 3) *attuazione del programma di formazione;*
- 4) *misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal D.L.vo n.81/2008;*
- 4) *andamento generale della mobilità interna;*
- 5) *distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni.*

6. L'amministrazione si attiene, per quanto riguarda l'informazione ai sindacati, alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" emesse dal Garante della Privacy il 14 giugno 2007.
7. L'informazione è fornita in appositi incontri, da concordare tra le parti: il Dirigente concorda un calendario di incontri in cui deve fornire l'informazione. La documentazione scritta sarà consegnata almeno tre giorni prima di ogni incontro.


Art. 9 - Esame congiunto

1. Il rappresentante indicato dalla RSU e/o i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, entro due giorni lavorativi dalla conclusione dell'incontro, un esame congiunto.
2. L'esame congiunto si effettua sulle materie indicate dall'art. 5, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, come novellato dall'art. 2, comma 17 del decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n.135/2012. In particolare sono materie di esame congiunto le seguenti:
 - a) modalità di utilizzazione del personale docente ed ATA in rapporto al piano dell'offerta formativa;
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi;
 - c) ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;
 - d) ritorni pomeridiani;
 - e) recuperi, ritardi e riposi compensativi del personale ATA ai sensi dell'art. 54 comma 2 del CCNL 2007;
 - f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro del personale docente, educativo ed ATA;
 - g) articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA;
 - h) criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto.
3. L'esame congiunto si svolge in appositi incontri, che iniziano entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante l'esame congiunto le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame congiunto si conclude nel termine massimo di sette giorni dall'apertura. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. L'esame congiunto può concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni delle parti.



Art. 10 - Materie della contrattazione

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.
2. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.
3. La contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.
4. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale e assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità del servizio e dell'attività svolta.
5. I contratti integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.
6. I contratti integrativi non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale dell'istituto.
7. Nei casi di violazione dei limiti dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole difformi sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1139 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.
8. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL 2006/09 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) *criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (articolo 6, comma 2, lettera j);*
 - b) *attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 6, comma 2, lettera k);*
 - c) *criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (articolo 6, comma 2, lettera l);*
 - d) *compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (articolo 33, comma 2);*
 - e) *compenso per i docenti individuati dal Dirigente quali suoi collaboratori (articolo 34, comma 1);*
 - f) *modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (articolo 51, comma 4);*
 - g) *indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (articolo 88, commi 1 e 2).*



Art. 11 - Modalità di svolgimento della contrattazione

1. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate periodicamente secondo calendari concordati, oppure entro 10 giorni dalla richiesta di una delle parti e si concludono, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione.
2. Le riunioni di contrattazione integrativa sono convocate dal Dirigente, in forma scritta almeno 5 giorni prima del giorno fissato. L'indizione di ogni riunione deve altresì indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno ed eventualmente possibilmente tutti i documenti relativi agli oggetti di discussione.
3. L'ordine del giorno può essere integrato per richiesta scritta della R.S.U. e/o delle Organizzazioni Sindacali territoriali di comparto firmatarie del contratto collettivo nazionale anche disgiuntamente.
4. Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alle RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. ammessi al tavolo negoziale.
5. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni, sia la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.
6. Le delegazioni di contrattazione definiscono il calendario dei lavori e le sue priorità. Di norma, in ogni incontro, sono fissati gli ordini del giorno e la loro priorità per l'incontro successivo.
7. Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il Dirigente invierà formale comunicazione alle OO.SS. territoriali.
8. Al termine di ogni incontro potrà essere redatto sintetico verbale su apposito verbale.
9. Le delegazioni determinano, per ogni ipotesi di accordo, il termine entro cui le procedure dovranno concludersi. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale, qualora nel termine fissato le parti non concludano l'accordo a causa di contrasti insanabili, sarà redatto apposito verbale in cui saranno registrate le rispettive motivazioni.
10. In ogni caso, decorsi i termini della sessione negoziale previsti dal contratto collettivo nazionale, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
11. I contratti integrativi stipulati conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti integrativi, purché non in contrasto con provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla loro sottoscrizione.
12. I contratti integrativi possono essere modificati o integrati con gli accordi eventualmente intervenuti successivamente alla stipula.



8 di 30



13. Le materie che per loro natura richiedano verifiche periodiche sono disciplinate da appositi contratti integrativi aventi durata preferibilmente annuale.
14. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, è effettuato dai revisori dei conti.
15. L'amministrazione provvederà a trasmettere a tale organismo, entro i termini previsti, l'ipotesi di contratto integrativo, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria. In assenza di rilievi nel termine di trenta giorni si procede alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro quindici giorni.
16. I contratti integrativi, unitamente alle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, entrambe certificate dai revisori dei conti, saranno pubblicati sul sito web della scuola, adeguatamente pubblicizzati al personale, e copia cartacea degli stessi, se richiesta, sarà inviata alle R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie.
17. L'amministrazione provvederà, inoltre, a trasmettere per via telematica all'ARAN e al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale, le relazioni tecnica ed illustrativa e l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
18. Le parti definiscono, in sede di contrattazione, le modalità e i tempi di verifica circa l'attuazione dei contratti integrativi stipulati.

Art.12 - Procedure di raffreddamento e conciliazione

In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del contratto, le parti che lo hanno stipulato s'incontreranno, entro cinque giorni dalla richiesta scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine di definire la contesa, previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola.

Art.13 - Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.



4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
5. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte-ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, nè ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
6. Per il personale che partecipa all'assemblea territoriale si fa riferimento al CCIR art. 3.
7. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 14 - Permessi sindacali

1. I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:
 - a) dalle segreterie territoriali delle OO. SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
 - b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU: la comunicazione va resa al Dirigente almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
5. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Art.15 - Bacheca sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio dell'Istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l'affissione, direttamente dalle organizzazioni sindacali territoriali. Il Dirigente scolastico s'impegna a trasmettere, per quanto possibile, tempestivamente, alla RSU il materiale sindacale inviato per posta o *e-mail* o via fax.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Alla RSU è consentito l'uso di un locale dell'Istituto, quando esso sia libero da altri usi, per l'eventuale svolgimento di piccole riunioni nell'ambito dell'attività sindacale, nonché l'utilizzo di un armadietto per la raccolta del materiale sindacale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 16 - Formazione e aggiornamento

In ordine alle modalità di fruizione delle attività di formazione e aggiornamento si concorda di utilizzare i seguenti criteri: 1) turnazione su base volontaria; 2) curriculum.

Art. 17 - Agibilità sindacale

1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.
2. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.
3. I componenti della RSU o le OO.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa.
4. La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiesta del Dirigente.

Art. 18 - Modalità di sciopero

1. I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente scolastico senza possibilità di revoca.
2. I docenti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, s'intendono in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte-

ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali.


3. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della L. 146/90.

Art. 19 - Contingenti di personale in caso di sciopero

1. Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi essenziali si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il personale precettato per l'espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.
2. Il contingentamento riguarda solamente il personale ATA ed è finalizzato esclusivamente «ad assicurare le prestazioni indispensabili» previste dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, e cioè:
 - ✓ svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e di idoneità (n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico);
 - ✓ tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato e delle pensioni (il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) e/o n. 1 assistente amministrativo competente nella materia, n. 1 collaboratore scolastico).
3. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individuerà - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili.
4. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
5. I soggetti individuali hanno il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

Art. 20 - Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.



2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO III - NORME SULLA SICUREZZA

Art. 21 - Principi generali

Tutta l'attività dei lavoratori, del Dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentante per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.

Le linee guida sono individuabili in attività di:

- monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione;
- attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio;
- verifica delle misure igieniche, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletrico;
- definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e partecipazione dei lavoratori.

Art. 22 - Riunione periodica

La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS, RSPP) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. È obbligo del Dirigente scolastico convocarne almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 31 ottobre. Prima di tale riunione il Dirigente scolastico richiede ai soggetti ed agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi. Nella prima riunione vanno verificati il documento di valutazione dei rischi e la sua eventuale revisione secondo il D.Lgs. 81/08, l'idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) con particolare attenzione ai criteri di scelta, alle caratteristiche tecniche ed all'efficacia degli stessi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i programmi di

informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

Art. 23 - Individuazione componenti il Servizio di prevenzione e protezione ed attribuzioni dei compiti

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone, d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il servizio, nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione, designa il responsabile del servizio di protezione, dandone immediata comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Per l'Istituto scolastico sono individuate a cura del Dirigente le seguenti figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008:
 - ✓ RSPP Responsabile Servizio Prevenzione designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008;
 - ✓ ASPP Addetti al Servizio Prevenzione;
 - ✓ Addetto al primo soccorso;
 - ✓ Addetto al primo intervento antincendio
3. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate con fondi a carico della scuola attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido ai fini del D.Lgs n. 81/2008.

Art. 24 - Doveri e diritti dei lavoratori

I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:

- a) *Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;*
- b) *Segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;*
- c) *Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;*
- d) *Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;*
- e) *Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;*
- f) *Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.*



SAC



I lavoratori hanno diritto a:

- a) Essere informati in modo generale e specifico;
- b) Essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni: nella fattispecie la formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;
- c) Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie prevenzionali;
- d) All'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
- e) All'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Art. 25 - Compensi

La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comportano il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione scolastica (FIS). È compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che l'attività fondamentali siano certamente esplicitate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione, sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.

Art. 26 - Aggiornamento del personale

Ogni anno il Dirigente scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione. Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per i lavoratori non dipendenti dell'istituzione scolastica. L'attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro, senza che nulla sia dovuto da parte dei lavoratori, e deve avvenire durante l'orario di lavoro. Eventuali impegni per ore superiori all'orario di servizio comportano il diritto al recupero. Il Dirigente scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione obbligatorio.

Art. 27 - Esercitazioni e prove di evacuazione

In ogni anno scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza alcun preavviso. Entro il 31 ottobre di ogni anno sarà effettuata attività di formazione ed informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle prime classi.

Art. 28 - Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sarà individuato dalla RSU tra i suoi membri ed il nominativo verrà comunicato al Dirigente scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non possa essere individuato tra i suoi membri, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola.

Art. 29 - Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall'art. 47 del D.lgs. 81/2008.
2. In particolare, al RLS è riconosciuto il diritto di:
 - accedere ai luoghi di lavoro;
 - ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi;
 - ricevere una formazione specifica.
3. Il RLS è consultato preventivamente in ordine:
 - alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;
 - alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente o all'organizzazione della formazione.

La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs n. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.

4. Il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione dei lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

  16 di 30

5. Il RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
6. Il RLS ha la possibilità di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua attività.
7. Il RLS ha, inoltre, il diritto di formulare osservazioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di vigilanza e di ricorrere ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati dal datore di lavoro.
8. Il RLS partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi e può fare proposte riguardo l'attività prevenzionale.
9. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dal D. Lgs. 81/08, art. 37. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.l. lavoro/sanità del M. 11/1997 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
10. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
11. Il RLS, per l'espletamento delle proprie attribuzioni, utilizza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, appositi permessi orari retribuiti pari a 40 ore annue.
12. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

TITOLO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 30 - Prestazioni aggiuntive del personale docente

1. Per il personale docente le prestazioni aggiuntive riguardano le ore di insegnamento e di non insegnamento, nonché le funzioni strumentali, le collaborazioni con il Dirigente, la flessibilità organizzativa e didattica.
2. Il Dirigente può avvalersi inoltre della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL; i relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 31 - Prestazioni aggiuntive del personale ATA (lavoro straordinario e intensificazione)

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) comprovata professionalità specifica;
 - b) disponibilità espressa dal personale;
 - c) continuità di servizio.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti in intensificazione della normale attività lavorativa, anche in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Le prestazioni aggiuntive possono essere eventualmente convertite in recupero compensativo in caso di incapienza delle risorse e/o emolumenti.



[Handwritten signatures and initials]

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

PARTE I - CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE

Art. 32 - Risorse

1. Le risorse finanziarie *lorde dipendenti* per l'anno scolastico 2017/18 finalizzate all'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a) lo stanziamento di € 3.698,40 previsto per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa;
 - b) lo stanziamento di € 1.706,69 previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - c) lo stanziamento di € 4.214,79 (budget € 2.649,53 ed economia a.s. 2016/17 di € 1.565,26) previsto per retribuire le ore eccedenti del personale docente (supplenze interne);
 - d) lo stanziamento di € 3.821,26 per l'attività relativa all'avviamento alla pratica sportiva;
 - e) lo stanziamento di € 23.909,41 stabilito dal MIUR per il **Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS)** ed economia di € 1.010,51 relativa all'anno scolastico 2017/18, per una disponibilità totale di € 24.919,92

2. Il totale delle risorse disponibili risulta essere pertanto di € 24.919,92.

Art. 33 - Finalizzazioni delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere mirate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti, con la massima correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. L'obiettivo finale è quello di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto, mediante anche la valorizzazione delle professionalità coinvolte.



Art. 34 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione scolastica

1. Le risorse del FIS pari a € 24.919,92 sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste nel PTOF, nonché dal Piano Annuale delle attività del personale docente e dal Piano Annuale delle attività del personale ATA.
2. Vengono prioritariamente assegnati:
- a) € 3.440,00 quale indennità di direzione parte variabile al DSGA d'Istituto in base a quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lettera j del CCNL 2006/09 e a norma dell'art. 3 della Sequenza contrattuale ATA 25-07-2008 e Tabella 9 ridefinita dal 1-9-2008;
 - b) € 1.800,00 quale compenso per i due collaboratori del Dirigente in base a quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lettera f, del CCNL 2006/09;
 - c) € 50,00 in via forfettaria quale indennità corrisposta, a carico del fondo di cui all'art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce, nel corrente anno scolastico, il DSGA o ne svolge le funzioni.
3. Tenuto conto del comma precedente la restante quota del FIS risulta essere di € 19.629,92; tale importo è ripartito nel modo seguente:
- | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-------------|
| ⬆ | per le attività del personale docente | (70,00 %) | € 13.740,94 |
| ⬇ | per le attività del personale ATA | (30,00 %) | € 5.888,98 |
4. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.





 C O

PARTE II – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER IL PERSONALE ATA

Art. 35 - Prestazioni aggiuntive [art. 88, comma 2, lettera e) del CCNL 2006/09]

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 34, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto di € 5.888,98 disponibile per il personale ATA è suddiviso per ciascun profilo nel seguente modo. A norma dell'art. 58, comma 8, del CCNL 2006/09 il personale con rapporto a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.

TABELLA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE				
QUALIFICA	A ADDETTI N° (DIRITTO)	B COMPENSO ORARIO (€)	C = A*B	COMPENSO PER QUALIFICA (€)
ASS. AMMIN.	4	14,50	58,00	2.003,29
COLL. SCOL.	10	12,50	112,50	3.885,69
TOTALI	14		170,50	5.888,98

a) Profilo Professionale: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO			
N.	ADDETTI n.	ATTIVITA'	Compenso (€)
1	4	<u>Lavoro straordinario</u> - Assolvere alla prestazione di lavoro straordinario relativamente alla sostituzione dei colleghi assenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico	1.740,00
2	1	<u>Supporto elezioni Organi Collegiali</u> - Curare, organizzare, realizzare le attività di supporto alle elezioni degli Organi Collegiali per il corrente anno scolastico	263,29 (con arrotondamento quota residuale)
Totale			2.003,29
a) Profilo Professionale: COLLABORATORE SCOLASTICO			
N.	Addetti n.	Attività	Compenso (€)
1	2	<u>Attività di piccola manutenzione:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedere ad una sistematica ricognizione dello stato e della qualità dei beni e dei servizi di Istituto; • Coordinare, gestire, realizzare attività di piccola manutenzione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico 	1.500,00

2	8	Lavoro straordinario/intensificazione - <i>Assolvere alla prestazione di lavoro straordinario anche in ordine alle attività relative a progetti previsti nel PTOF, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico</i>	1.250,00
3	1	Gestione strumentazione didattica: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Procedere ad una continua attività di controllo e ricognizione della strumentazione didattica;</i> • <i>Segnalare al Dirigente Scolastico le attività di intervento in ordine all'uso e alla manutenzione della strumentazione didattica</i> 	300,00
4	1	Servizio esterno - <i>Effettuare le attività di servizio esterno previa autorizzazione del Dirigente Scolastico</i>	300,00
5	1	Coordinatore attività di Istituto: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Coordinare le attività organizzative di Istituto di supporto al Dirigente Scolastico e/o al DSGA</i> • <i>Sovrintendere all'attività di ricognizione delle attività e dei servizi generali di Istituto</i> 	300,00
6	1	Gestione materiale di pulizia: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Procedere ad una continua attività di controllo e ricognizione del materiale di pulizia;</i> • <i>Segnalare al Dirigente Scolastico le attività di intervento in ordine al fabbisogno del materiale di pulizia</i> 	235,69 (con arrotondamento quota residuale)
Totale			3.885,69

Art. 36 - Incarichi specifici [art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 2006/09]

1. Gli incarichi specifici, assegnati nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di ulteriori o di particolari responsabilità, disagio o rischio ma necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa.
2. Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente scolastico attribuisce per l'a.s. 2017/2018 gli incarichi specifici, di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 2006/09 del 29-11-2007, come sostituito dall'art. 1 comma 1 della sequenza contrattuale ATA del 25-07-2008, finalizzati per gli appartenenti all'area B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e per l'area A al coordinamento e all'assistenza di base agli alunni disabili.
3. Gli incarichi sono conferiti al personale in servizio nel corrente anno scolastico, che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste nella già citata sequenza contrattuale. Nel caso di più addetti riferiti al medesimo incarico, il Personale in servizio, a completamento, in altra Istituzione scolastica usufruisce del compenso in forma direttamente proporzionale alle ore di

servizio: la quota residua verrà redistribuita tra il personale appartenente al medesimo incarico specifico.

4. Le risorse disponibili sono di € 1.706,69 corrispondenti al fondo finalizzato di cui all'articolo 33 comma 1, lettera b), del presente contratto. Gli incarichi previsti nei tre profili ATA e i relativi compensi sono desumibili dalla seguente tabella e dai prospetti successivi:

TABELLA INCARICHI SPECIFICI				
QUALIFICA	ADDETTI N° (DIRITTO)	COMPENSI POSIZIONE ECONOMICA (€)	C = A*B	COMPENSO PER QUALIFICA (€)
ASS. AMMIN.	1	1.200,00	1.200,00	853,35
COLL. SCOL.	2	600,00	1.200,00	426,67
TOTALI	3		2.400,00	1.706,69

a) Profilo Professionale: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

N.	Incarichi specifici a.s. 2017/2018	Compenso (€)
1	✓ Borse di studio e dispersione scolastica	853,35
Totale		853,35

b) Profilo Professionale: COLLABORATORE SCOLASTICO

N.	Incarichi specifici a.s. 2017/2018	Compenso (€)
1	✓ Ausilio alunni H e supp.attività didattica	426,67
1	✓ Primo soccorso e ausilio attività musicali	426,67
Totale		853,34

Art. 37 - Compensi per il DSGA [art. 88, comma 2, lettera j) del CCNL 2006/09]

Al Direttore SGA spetta l'indennità di € **3.440,00** di cui all'art. 35, comma 2, lettera a) del presente contratto; inoltre gli verranno corrisposti compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a eventuali progetti finanziati dall'Unione Europea, enti pubblici o soggetti privati, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della sequenza contrattuale già citata che modifica l'art. 89 del CCNL 2007.

PARTE III – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER IL PERSONALE DOCENTE

Art. 38 - Individuazione


Il Dirigente individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extra-curricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, delle indicazioni contenute nei progetti o nelle convenzioni, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.

Art. 39 - Collaboratori del Dirigente [art. 88, comma 2, lettera f) del CCNL 2006/09]

1. I collaboratori del Dirigente Scolastico, da retribuire con il fondo di istituto, sono quelli di cui alla lettera f) dell'art. 88 del CCNL 2006/09.
2. Ai due docenti, della cui collaborazione il Dirigente si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, spettano il compenso forfettario annuo complessivo di € **1.800,00** come stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera d), del presente contratto. Il compenso complessivo viene così suddiviso: € **900,00** al Collaboratore Vicario e € **900,00** al Secondo Collaboratore.
3. Tali compensi non sono cumulabili con quello spettante per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.

Art. 40 - Funzioni Strumentali [art. 33 del CCNL 2006/09]

1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono state identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono formalmente attribuite dal Dirigente Scolastico.
2. Il budget complessivo previsto risulta essere di € **3.698,40** corrispondenti al *fondo finalizzato* di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), del presente contratto.
3. Le parti, vista la delibera del Collegio dei Docenti e valutati i carichi di lavoro corrispondenti, convengono di corrispondere i seguenti compensi forfettari:



- ✓ € 739,68 alla funzione strumentale *Continuità con le scuole del territorio*;
- ✓ € 739,68 alla funzione strumentale *Orientamento*;
- ✓ € 739,68 alla funzione strumentale *Visite guidate e viaggi d'istruzione*;
- ✓ € 739,68 alla funzione strumentale *Ptof*;
- ✓ € 739,68 alla funzione strumentale *Autovalutazione d'Istituto*.

4. Tali compensi non sono cumulabili con quello spettante per lo svolgimento delle funzioni di collaboratore del Dirigente scolastico.

Art. 41 - Attività aggiuntive a carattere gestionale e organizzativo

[art. 88, comma 2, lettera k) del CCNL 2006/09]

1. I budget relativi ai compensi per le altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo, definiti dal Collegio dei Docenti approvati dal Consiglio d'Istituto e concordati con la R.S.U., sono calcolati e quantificati come segue € 17,50 (compenso tabellare):

ANNO SCOLASTICO 2017/2018			
INCARICO	PERSONE N.	COMPENSO	COMPENSO TOTALE (€)
Coordinatore del Consiglio di classe	34	140,00	4.760,00
Referenti Dipartimenti Disciplinari	8	105,00	840,00
<i>Totale</i>	42		5.600,00

2. Per le attività di cui al presente articolo è previsto pertanto un budget complessivo di € 5.600,00

Art. 42 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

[art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 2006/09]

1. Ai Progetti costituiti per il corrente anno scolastico vengono riconosciuti i seguenti compensi, se consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), del CCNL 2006/09:

PROGETTO	NUMERO DOCENTI	ORE PER COMMISSIONE	COMPENSO (€)
ED. ALLA SALUTE	1	12	210,00
ED. ALL'AMBIENTE	1	12	210,00
ED. ALLA LEGALITÀ-ADOZIONE MONUMENTO- MAGGIO	2	40	738,44 (con arrotondamento quota residuale)
ED. STRADALE E ALLA SICUREZZA	1	8	140,00
BIBLIOTECA E COMODATO D'USO	2	12	210,00
INVALSI	6	32	560,00
TEMPO PROLUNGATO	1	12	210,00
SITO WEB E LAB. INFORMATICA	1	10	175,00
ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI	1	18	315,00
FINESTRE (CENTRO ASTALLI)	1	5	87,50
FARO	1	10	175,00
MODUS VIVENDI	2	16	280,00
4 TOGETHER	1	6	105,00
TRINITY	1	8	140,00
CERTIFICAZIONE DELE	1	8	140,00
CERTIFICAZIONE DELF	1	8	140,00
OLIMPIADI DELLA GEOGRAFIA	1	6	105,00
CONTINUITÀ	5	30	525,00
<i>Totale</i>			4.465,94

2. Alle Commissioni costituite in seno al Collegio docenti vengono riconosciuti i seguenti compensi, se trattansi di attività previste dall'art.29, comma 3, lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d) del CCNL 2006/09:

COMMISSIONE	NUMERO DOCENTI	ORE PER COMMISSIONE	COMPENSO (€)
FORMAZIONE CLASSI	6	10	175,00
REVISIONE REGOLAMENTO D'ISTITUTO	3	8	140,00
LIBRI IN COMODATO D'USO	4	10	175,00
ORARIO	1	20	350,00
ELETTORALE	3	18	315,00
GLI (Gruppo Lavoro per l'Inclusione)	5	6	105,00
GOSP (Gruppo Operativo Supporto Psicopedagogico)	6	6	105,00
PIANO DI MIGLIORAMENTO	15	12	210,00
RAV	19	10	175,00
GRUPPO DI LAVORO AGGIORNAMENTO PTOF	3	10	175,00
<i>Totale</i>			1.925,00

2. Le ore assegnate, se non effettivamente realizzate dalle Commissioni/Progetti, costituiranno economie per la contrattazione d'Istituto a.s. 2018/19.
3. I compensi non spettano ai docenti che, per quanto abbiano ricevuto espresso incarico, non abbiano partecipato ai lavori delle predette Commissioni/progetti per le ore assegnate, come da verbali disponibili agli atti: l'erogazione degli emolumenti dovrà corrispondere alle prestazioni rese dal personale. Le eventuali quote residue si ripartiscono all'interno della Commissione medesima tra tutti i docenti per i quali sia documentata la corresponsione dell'emolumento orario.
4. I compensi non spettano ai docenti che siano già titolari di Funzione Strumentale afferente allo stesso settore.
5. Per le attività di cui al presente articolo è previsto pertanto un budget complessivo di € 6.390,94.

Art. 43 - Attività aggiuntive di insegnamento [art. 88, comma 2, lettera b) del CCNL 2006/09]

1. Per l'attuazione delle predette attività aggiuntive di insegnamento relativamente ai corsi di potenziamento (TRINITY) sono previste 50 ore con un budget di € 1.750,00.
2. La richiesta, formalizzata dal docente, deve contenere il piano dell'attività e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
3. I compensi relativi sono calcolati su base oraria (35,00 €/h), tenendo conto delle ore effettivamente svolte e regolarmente documentate, in rapporto al numero di ore stabilite nella lettera d'incarico.
4. La quota complessiva di € 1.750,00 proviene dall'importo fissato nell'art. 35, comma 2, lettera b), del presente contratto.

Art. 44 - Attività d'avviamento alla pratica sportiva [art. 87, comma 1 del CCNL 2006/09]

L'attività complementare di educazione fisica va individuata nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel piano dell'offerta formativa e conferita con specifico incarico del Dirigente scolastico. Il budget massimo previsto è di € 3.821,26 corrispondente al fondo finalizzato di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d) del presente contratto. Il compenso sarà forfettario in ordine alla seguente ripartizione.

<i>Numero docenti</i>	<i>Compenso forfettario per ciascun docente</i>
Numero 2 docenti	€ 1.910,63



Art. 45 - Ore eccedenti per sostituzione di docenti assenti [art. 30 del CCNL 2006/09]

1. In caso emergenziale, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto, per la sostituzione di colleghi assenti sono a disposizione € 4.214,79 quale fondo finalizzato di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c).
2. Ogni ora eccedente, effettivamente svolta in sostituzione di colleghi assenti, sarà retribuita con un compenso pari a 1/65 della retribuzione mensile iniziale del livello di appartenenza, comprendente anche l'IIS.

PARTE IV - AREA COMUNE

Art. 46 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale docente e al DSGA.
2. Il DSGA conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, relativamente al personale ATA.
3. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati.

Art. 47 - Compensi orari da liquidare con il fondo d'istituto

1. A tutto il personale, docente e ATA, chiamato a svolgere oltre l'orario d'obbligo attività aggiuntive, calcolate su base oraria, vengono corrisposti i compensi previsti dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 2006/09 del 29 novembre 2007, tenendo conto delle successive modificazioni e integrazioni.
2. La somma oraria calcolata per ogni tipo di attività è approssimata alle ore intere: per difetto se i minuti residui sono inferiori a 30, per eccesso se i minuti residui sono superiori o uguali a 30. Per esempio: 7 ore e 15 minuti equivalgono a 7 ore; 7 ore e 30 minuti equivalgono a 8 ore.

Art. 48 - Liquidazione dei compensi

I compensi a carico del fondo sono liquidati ordinariamente entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività, dopo la stipula definitiva del Contratto integrativo di Istituto, trascorsi 30 giorni senza rilievi da parte del Collegio dei Revisori.

TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Natura della retribuzione accessoria

1. I trattamenti economici accessori, previsti nel presente contratto integrativo di istituto, sono finalizzati al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività del servizio scolastico e, pertanto, la loro erogazione dovrà corrispondere alle prestazioni effettivamente rese dal personale.

2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

Art. 50 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 51 – Disposizione finale

1. La presente *Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto*, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposta a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva - questi ultimi.



Palermo, 16 Marzo 2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la delegazione di parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico *pro tempore*:



Prof. NUNZIO SPECIALE

N. Speciale

La parte sindacale

La R.S.U.:

Prof. LEOLUCA CONIGLIO

Leoluca Coniglio

Prof.ssa ROSALBA MENDOLIA

Rosalba Mendolia

Prof.ssa ANGELA D'AGUANNO

Angela D'Agunno

SINDACATI TERRITORIALI DI CATEGORIA

FLC/CGIL

[Signature]

CISL/SCUOLA

[Signature]

UIL/SCUOLA

[Signature]

SNALS/CONFSAL

FED. NAZ. GILDA/UNAMS